

**Simeoni.** Io debbo chiedere soltanto uno schiarimento all'onorevole relatore. Coll'articolo 16 di questo disegno di legge si accordano facoltà eccezionali per un biennio al sindaco di Napoli, e sta bene; ma fra queste facoltà ce ne sono due ai paragrafi *c* e *d.* (per rimozione, cioè, di cause d'insalubrità dalle acque o dalle abitazioni, e per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligare a costruirli), che sono già contenute nell'attuale legge comunale; ed infatti, i tribunali chiamati ad interpretare questo punto della legge, l'hanno sempre interpretato nel senso che il sindaco abbia queste facoltà. Pare quindi a me che, considerandosi ora queste facoltà come straordinarie, si verrebbe in un certo modo ad offendere la legislazione in vigore.

A mio avviso quindi, o si debbono sopprimere questi due paragrafi dell'articolo 16, o si deve almeno dichiarare formalmente ed esplicitamente che non s'intende con questo articolo pregiudicare menomamente le facoltà già concesse ai sindaci dalla legge comunale e provinciale; altrimenti ne potrebbero venir menomate le attribuzioni dei sindaci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Giovanni.

**Lucchini Giovanni.** Io vorrei semplicemente far considerare all'onorevole Simeoni che in questo articolo si sono demandate al sindaco di Napoli alcune facoltà, non già perchè non le abbia per la legge generale, ma perchè i termini dell'articolo successivo mutano la competenza d'appello o l'ordinaria procedura per le opposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Io però sono lieto che il collega Simeoni abbia sollevata questa questione dacchè, lo confesso, la legge, così com'è espressa potrebbe far sorgere il dubbio che siasi voluto interpretare le leggi generali in senso restrittivo, negando cioè ch'esse accordino ai sindaci le facoltà di cui è parola nei capoversi *a, b, c e d* di questo articolo 16.

Siccome poi intorno alla questione se un sindaco abbia o meno, per le leggi esistenti, le facoltà di cui alle prime lettere dell'articolo di legge che discutiamo, si riannodano gravissimi interessi privati, pregherei la Commissione di volere intervenire colla sua autorevole parola, senza di chè potrebbe avvenire che per fare un bene si riuscisse a far un male.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**De Zerbi, relatore.** Sono state fatte brevi, ma gravi osservazioni a questo articolo. È stato do-

mandato dall'onorevole Chimirri se alla Commissione non paia esorbitante il non dire quale debba essere il giudice dell'insalubrità; il dare facoltà al sindaco nonchè di potere ordinare la chiusura, di potere ordinare anche il rifacimento delle case; il dare facoltà al sindaco di ordinare al condomino il passaggio dei tubi d'acqua per la sua proprietà; se finalmente alla Commissione stessa non paia che l'obbligo al proprietario di fornirsi d'acqua non equivalga ad una tassa indiretta sull'acqua medesima.

L'onorevole Chimirri accetta la legge inglese: or bene, tutte le leggi inglesi danno facoltà all'autorità locale, salvo i reclami, di dichiarare insalubri le case; ma senza ricorrere all'Inghilterra (a che far pompa inutile di erudizione, onorevole Chimirri, per volere, od ottenere fama di eruditi e perdere tempo?) senza ricorrere alle leggi inglesi, guardiamo la legge italiana.

L'articolo 28 della legge sulla sanità pubblica dice: che il sindaco ha facoltà di ordinare la rimozione di oggetti che sieno cagione di insalubrità. « Quanto alle abitazioni destinate soltanto ad uso dei privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, per far rimuovere le cause d'insalubrità del vicinato. »

Tale testo dimostra che, nella legge nostra, giudice della insalubrità è il sindaco. Egli mi domandava: Chi sarà il giudice della insalubrità? Rispondo: È l'autorità locale. Contro chi si ricorrerà per questi giudizi di insalubrità, quando si creda che il giudizio dato sia erroneo? Le leggi inglesi accordano un doppio grado di appello, lo sappiamo benissimo: uno giudiziario, l'altro amministrativo. Ma è inutile far pompa di erudizione! Ormai le leggi inglesi sono note a qualunque uomo abbia seggio in Parlamento! Ma noi facciamo una legge eccezionale, per la quale è inutile invocare leggi normali. Noi facciamo una legge eccezionale, la quale ha vigore per un biennio; e per questo biennio diamo facoltà al sindaco di Napoli di giudicare dell'insalubrità, e ad una Giunta speciale, la quale è creata appunto in questa legge, eccezionale per tempo e per località, di giudicare se l'autorità locale abbia o no errato.

In quanto alla rifazione, l'onorevole Chimirri certamente ha ragione nel dire che sarebbe esorbitante ordinare ai proprietari di rifare le case insalubri; ma è chiaro che si tratta di un errore di stampa e che invece di rifacimento si doveva dire *riannodamento*. (Molti chi)

È molto chiaro, s'intende bene: nessuno può supporre che si voglia dar facoltà al sindaco di